

S T U D I O C O M M E R C I A L I S T A M O R E L L I

Cav. Rag. Pier Angelo MORELLI
Commercialista - Consulente del Lavoro - Revisore contabile

Dott. Massimiliano MORELLI
Dottore Commercialista - Revisore contabile

Dott.ssa Giuliana MORELLI
Commercialista - Revisore contabile - Mediatore

Dott.ssa Silvia FOLLADORI
Consulente del Lavoro

Prot. MM 14/2018

Spett.le Cliente

A/m mail

Oggetto: Obbligo della Fattura elettronica nei subappalti con la Pubblica amministrazione dal 01.07.2018.

Come già comunicato in precedenza è stato recentemente disposto il rinvio dell'obbligo della fattura elettronica per la cessione dei carburanti da autotrazione.

Tuttavia non è stato prorogato il medesimo obbligo per quanto alla fatturazione nell'ambito dei subappalti con la Pubblica amministrazione e con la **circolare 13/E/2018** di ieri, 2 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti al riguardo.

Il richiamato chiarimento si sofferma sull'**ambito soggettivo di applicazione della norma**, sottolineando che gli obblighi di fatturazione elettronica trovano applicazione **solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti** per i quali l'appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.

Sussiste pertanto l'obbligo di emissione della **fattura elettronica solo in capo a coloro che operano direttamente nei confronti della stazione appaltante pubblica** ovvero a chi, nell'esecuzione del **contratto di appalto**, è titolare di **contratti di subappalto propriamente detto** (ossia **esegue direttamente una parte dello stesso**) o riveste la qualifica di **subcontraente** (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un'attività nei confronti dell'appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante).

Sono invece **esclusi** dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica tutti coloro che intervengono nella filiera dell'appalto/sub appalto ad un **livello inferiore** oppure cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, per i quali, quindi, non sussiste alcun obbligo di comunicazione verso la stazione appaltante. Nessuna novità, pertanto, interessa i soggetti che **forniscono beni** agli appaltatori **senza sapere quale utilizzo ne faranno** (pur essendo gli stessi consapevoli che i beni potrebbero essere impiegati nell'ambito di un appalto pubblico).

ESEMPIO:

Pubblica amministrazione → Appalto Ditta XX → sub appalto Ditta YY → Sub appalto Ditta ZZ
1' passaggio 2' passaggio 3' passaggio

- la Ditta XX dovrà emettere fattura elettronica alla P.A. (come già accadeva in passato);
- la Ditta YY dovrà emettere fattura elettronica alla Ditta XX (novità dal 01.07.2018);
- la Ditta ZZ continuerà ad emettere fattura ordinaria alla Ditta YY

Laddove applicabile nel caso concreto, nella fattura elettronica dovranno essere riportati sia il Codice Identificativo Gara (CIG) che il Codice Unitario Progetto (CUP). Tali codici vanno riportati alternativamente in uno dei seguenti blocchi informativi all'interno della fattura elettronica: dati ordine acquisto / dati contratto / dato convenzione / dati ricezione / dati fatture collegate.

Attenzione: si ricorda che l'obbligo di indicazione in fattura dei codici CIG e CUP è obbligatorio anche ai fini della "tracciabilità dei pagamenti" nella Pubblica amministrazione in tutta la filiera dei soggetti coinvolti.

Ciò sta a significare che l'indicazione in fattura dei predetti codici (CIG e CUP) non comporta automaticamente l'obbligo di emissione della fattura elettronica; quest'ultima si applica solo ai rapporti diretti con la P.A., o il "primo" appaltatore/sub-appaltatore (vds esempio sopra).

Nell'ambito degli appalti/subappalti pubblici, si consiglia pertanto di chiarire sin da subito con il proprio interlocutore, se sussiste o meno l'obbligo di fatturazione elettronica per prepararsi in anticipo e, soprattutto, gestire adeguatamente i tempi di fatturazione per adeguare i conseguenti tempi di incasso.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono i migliori saluti.

Chiavenna, 03 luglio 2018

Massimiliano Dott. Morelli